

Matrimoni forzati e diritti negati

Le spose bambine

a cura di

A.C. Amato Mangiameli



© Copyright 2015 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-5902-0

In copertina: E. GONZALÈS, Lo Chignon, olio su tela, 1865.

Publicato nel mese di dicembre 2015
presso la G. Giappichelli Editore – Torino

INDICE

pag.

<i>Babies brides e wedding busters. A proposito di matrimoni forzati</i>	1
<i>Agata C. Amato Mangiameli</i>	
Parte Prima	
Ricostruzioni storico-giuridiche	11
Kore e Demetra	12
<i>Angela Votrico</i>	
Le spose bambine in Roma antica. Tra prassi sociale e riflessione giurisprudenziale	18
<i>Isabella Piro</i>	
1. Le spose bambine nella prassi sociale	19
a) Le testimonianze letterarie	19
b) Le iscrizioni epigrafiche e la documentazione medica	25
2. Le spose bambine nella riflessione giurisprudenziale	29
Noterelle sulle spose bambine tra medioevo ed età moderna	39
<i>Maria Gigliola Di Renzo Villata</i>	
1. Una premessa	39
2. Una vicenda medievale dai contorni vaghi ...	39
3. Una pratica radicata ...	50
4. Uno sguardo fugace ai secoli successivi	53
“Spose bambine”: appunti per una riflessione canonistica	58
<i>Emma Graziella Saraceni</i>	
1. Premessa sui confini dell’indagine	58
2. Osservazioni in tema di inculturazione e matrimonio canonico	62
3. Un aspetto del problema: il <i>defectus aetatis</i>	68

Parte Seconda**Questioni giuridiche e prospettive gius-filosofiche** 74**Spose bambine: una comparazione diacronica** 75*Teresa Serra***L'infanzia negata delle spose bambine: prospettive di filosofia del diritto** 79*Guido Saraceni*

- 0. Introduzione 79
- 1. La tutela della sessualità minorile in Occidente 80
- 2. Il ruolo che spetta alle donne. (Pre)giudici filosofici e culturali 83
- 3. “Kas” significa “tabacco”. Le incomprensioni della buona e della cattiva volontà 87
- 4. Conclusioni 91

Spose bambine nel mondo islamico. La difficile sfida alla tradizione 94*Valentino Colombo***Appendice****Intervista a Hend Nasiri, promotrice della campagna per salvare Warda** 97**Cenerentola rovesciata** 99*Sara Gentile*

- 1. Il lungo viaggio 100
- 2. Il cammino si precisa 102

Matrimonio, tutela dei minori e libertà sessuale nella tradizione giuridica occidentale: alcuni spunti di riflessione 106*Leonardo Nepi*

- 0. Introduzione 106
- 1. Il libero consenso al matrimonio 107
- 2. La tutela dei minori 109
- 3. La violenza sessuale coniugale 111
- 4. Conclusioni 116

La condizione di vedovanza delle spose bambine e la denuncia attraverso la settima arte 117*Domenico Musso*

- 1. Introduzione 117

pag.

2. Narrazione di una denuncia attraverso la cinematografia: <i>Walter</i> di Deepa Mehta	117
3. La condizione delle vedove bambine in India: la tradizione ed il XXI secolo	119
4. Conclusioni	122

Spose Bambine.

Documento del Centro Studi Giuridici Di-Con-Per Donne	123
--	-----

a cura di Maria Novella Compagnoli

1. Introduzione	123
2. Fattispecie e definizione	124
3. Dati e diffusione	125
3.1. Matrimoni precoci nel Mondo	126
3.2. Incidenza del fenomeno in Europa e in Italia	128
4. Fattori di rischio e possibili ripercussioni	131
5. Interventi e provvedimenti normativi	133
6. Conclusioni e raccomandazioni	137
Bibliografia	138

Risoluzione EN	141
-----------------------	-----

NOTERELLE SULLE SPOSE BAMBINE TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

Maria Gigliola Di Renzo Villata

*“[...] quasdam nuptias fuisse celebratas inter quemdam puerulum et quamdam puellulam,
cum adhuc pene in cunis essent [...]”*

SOMMARIO: 1. Una premessa. – 2. Una vicenda medievale dai contorni vaghi ... – 3. Una pratica radicata ... – 4. Uno sguardo fugace ai secoli successivi.

1. Una premessa

Nelle pagine che seguono il lettore non potrà trovare affermazioni perentorie, divieti drastici, pesanti sanzioni conseguenza della loro violazione: si imbatte invece in principi di massima, formulati a livello normativo, con espressioni talora dall'indiscutibile valore vincolante. Ma, accanto a questi, presenza viva, ineludibile, si rivelerà la pratica, in contrasto con le regole, “giustificata” tramite la possibilità di dispense papali in deroga al regime imposto, o semplicemente ammessa per così dire *pro bono pacis* – mi richiamo a locuzioni utilizzate dal legislatore – motivo idoneo a superare lo scoglio frapposto dalla legge in nome di un interesse superiore variamente declinato secondo le “strategie” messe in atto dai genitori e dalle famiglie dei nubendi¹. La preferenza sarà data alle fonti canonistiche perché il matrimonio è sottoposto per lunghi secoli in via esclusiva alla giurisdizione della Chiesa, soprattutto per quanto riguarda il suo concludersi e la validità del vincolo: è innegabile comunque una certa sintonia tra diritto canonico e civile, non per nulla qua e là richiamato dagli stessi canonisti, che non esitano a sottolinearne la rilevanza quando l'uno e l'altro diritto concordano ...

Si narrerà in questa sede di spose bambine ma le riflessioni dottrinali e le norme rievocate spesso considerano anche il caso degli sposi bambini ...

2. Una vicenda medievale dai contorni vaghi ...

*“Narravit mihi Dominus Stephanus cancellarius quasdam nuptias fuisse celebratas
[...] inter quemdam puerulum et quamdam puellulam, cum adhuc pene in cunis essent.
Quae nuptiae cum sint sine fide, sine prole, sine consensu, sine omni bono conjugali, solli-
cite quaesivit utrum possint legitime dissolvi [...]”².*

¹ V. su questa fase della trattativa prematrimoniale D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio: dal Medioevo a oggi*, Bologna 2008, spec. p. 21 ss.

² YVES DE CHARTRES (Ivonis Episcopi Carnotensis), *Epistolae* 243, in *Patrologia Latina* (1854, rist. 1988) 162,

Il racconto è di Yves de Chartres, un celebrato uomo di chiesa, canonista francese autore di opere di grande valore, attivo tra XI secolo e l'inizio del XII, che, sollecitato a pronunciarsi da *Stephanus cancellarius*, niente meno che cancelliere del Regno, sulla validità del vincolo contratto *inter quemdam puerulum et quamdam puellulam*, quasi nella culla, esprime di seguito la sua opinione a favore dello scioglimento perché – afferma – “*quod contra leges praesumitur, per leges dissolvi meretur*”: le nozze celebrate “*sine fide, sine prole, sine consensu, sine omni bono coniugali*” meritano indubbiamente, a suo giudizio, questa sanzione.

Il messaggio che trasmette al destinatario della sua missiva, il vescovo di Parigi competente a dichiarare la nullità del matrimonio contratto, ha anche uno scopo preventivo, dissuasivo, perché il vescovo da una parte non consenta la celebrazione di nozze di tal fatta, che la prassi e la mentalità del tempo tendenzialmente non disapprovavano, o le sciogla se si tratta di fatto compiuto: “*quateenus hoc exemplo caeteri doceantur ne imaginariis, imo falsis nuptiis de caetero copulentur*”.

Non è l'unica *epistola* che Yves de Chartres dedica al problema (ben 52 su 288 lettere sono da lui dedicate alle questioni matrimoniali): in un'altra il caso discusso è di un patto matrimoniale tra nobili in cui il padre giura di dare in sposa la propria figlia quando sia giunta *ad annos rationales*. La promessa non è reputata da Ivo invalida purché vi sia la ratifica della figlia, dunque il suo personale consenso al momento del raggiungimento di *anni rationales*, cioè – si desume anche da quanto segue – dell'età legittima per il matrimonio: “*quod et natura disposuit, et lex tam ecclesiastica quam mundana firmavit*³, *quia quorum per conjugalem copulam, unum debet fieri corpus, eorundem pariter animorum debet esse consensus. Quidquid ergo pater, nesciente virgine, juraverit, cum ad annos rationales perducta est, nisi ipsa virgo consentiat, etiam vivente patre secundum leges irritum erit*”.

E, poco dopo, per enfatizzare il ruolo del consenso, citate le leggi romane, già richiamate in maniera ellittica nella locuzione *lex mundana*, termina con espressioni che paiono richiedere, per la sua efficacia, un'età non inferiore ai dodici anni: “*et alibi: 'A primordio aetatis effici sponsalia possunt, si modo ab utraque persona id fieri intelligatur, id est si non minores sint quam duodecim annis'*”: il frammento di Modestino parafrasato indicava come età minima per la validità degli sponsali sette anni⁴.

In altra *epistola* Yves de Chartres, interrogato “*utrum pueri sex annorum vel infra possint inter se sponsalium vel matrimonii contrahere sacramenta*”, risponde che il requisito non è “*nec ecclesiasticis nec humanis legibus pleniter diffinitum*”. Una deroga a simili vincoli è contemplata ante annos pubertatis “*ratione dilatandae vel conservandae pacis*”, espressione che ha esplicito riferimento all'utilizzo dei vincoli prematrimoniali o matrimoniali come strumento per promuovere, rinsaldare, rafforzare alleanze familiari, secondo una linea di tendenza conservatasi attraverso i secoli in ambienti storici e geografici anche assai distanti tra loro.

Ma il vincolo si deve stringere comunque “*ex amborum consensu*”: in tal caso Yves non

coll. 250-251. Il racconto è ripreso da A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, Paris 1891, p. 212. V. anche J. FREISEN, *Geschichte des Kanonischen Eherechts bis zum Verfall der Glossenliteratur*, Paderborn 1893, (II ed.), spec. pp. 120 ss., 136, 325 ss.; J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit*, Paris 1987, spec. pp. 165-177; B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Le mariage d'après la correspondance d'Yves de Chartres*, in EAD., *Église et autorités. Études d'histoire du droit canonique médiéval*, Paris 2006, pp. 373-396, spec. 384-386; C. ROLKER, *Canon Law and the Letters of Ivo of Chartres*, Cambridge 2010, spec. p. 212 ss.; v. anche P. TOXE, *La copula carnalis chez les canonistes médiévaux*, in *Mariage et sexualité au Moyen Age. Accord ou crise*, sous la direction de Michel Rouche, Paris 2000, spec. pp. 123-134.

³ Cfr. ROLKER, *Canon Law and the Letters of Ivo of Chartres*, cit., spec. p. 211 ss. su queste espressioni.

⁴ YVES DE CHARTRES, *Epistolae* 134, in *PL* 162, cit., coll. 143-144.

esprime alcuna condanna, forte dell'autorità del papa Niccolò I, presunto "padre" della decretale, di cui si cita il principio consensuale fondamento del matrimonio ("*matrimonium facit consensus non coitus*"), e del frammento giustiniano postulante il consenso come elemento integrante degli sponsali. La lettera, molto dotta, mette a frutto pure gli insegnamenti del Vecchio testamento, nella *Genesi*, di Sant'Agostino e di Sant'Ambrogio, oltre che delle *Etymologiae* di Isidoro⁵.

Nell'alto medioevo si può ricordare un capitolo liutprandeo del 717 (Liut. 12), ricco di contenuto sotto molteplici prospettive: "della ragazza che è minorene. Se uno contrae gli sponsali o prende [in moglie] una ragazza sotto i dodici anni, allora colui che l'ha presa in moglie, o che ha contratto gli sponsali con lei, paghi una composizione come prevede l'editto per il ratto, cioè 900 solidi, metà al re e metà alla bambina, e costei faccia ritorno alla sua casa e al suo patrimonio e rimanga indisturbata fino al tempo predetto; poi scelga per sé e sposi chi vuole. Se poi il suo mundoaldo ha dato il proprio consenso o l'ha consegnata prima dei predetti dodici anni, paghi al sacro palazzo una composizione di 300 solidi e perda il suo mundio e costei stia con i suoi beni sotto il mundio del palazzo. Però il padre, o il fratello abbiano facoltà di dare [in moglie] o di far contrarre gli sponsali alla propria figlia, o sorella, con chi vogliono, all'età che vogliono; concediamo questa facoltà perché crediamo che un padre non darà mai [in moglie] la propria figlia, o un fratello la propria sorella, con intenzioni dolose o contro la norma"⁶. Si ritrova l'età minima dei 12 anni tanto per gli sponsali che per il matrimonio, senza distinzione tra gli uni e l'altro, e si configura la violazione della norma come ratto, punibile dall'ordinamento longobardo con una pesante *compositio* di 900 solidi, metà dei quali da versare alla vittima. Ma all'ordine di dare una sorta di risarcimento per l'offesa patita si aggiunge quello di fare, o di dare, vista la concezione comunque materialistica di cui è intrisa la legislazione longobarda pure nell'età liutpranda, nel caso di specie, di predisporre il ritorno a casa della minorene, sì che "rimanga indisturbata fino al tempo predetto; poi scelga per sé e sposi chi vuole": all'obbligo di non "violarla" fino al superamento dei dodici anni si aggiunge un riconoscimento di una libertà muliebre non frequente in quell'ordinamento. Una deroga si ammette a favore del padre o del fratello, autorizzati a "dare [in moglie] o di far contrarre gli sponsali alla propria figlia, o sorella, con chi vogliono, all'età che vogliono", nella convinzione, aggiungo, fideistica, "che un padre non darà mai [in moglie] la propria figlia, o un fratello la propria sorella, con intenzioni dolose o contro la norma": è motivazione di un provvedimento che si inserisce nel modo di legiferare di un'epoca attenta ad attribuire rilievo manifesto alle intenzioni (positive) del legislatore nei confronti della società che governa.

Quanto al diritto romano, già si è qui fatto cenno del frammento di Modestino, D. 23.1.14, al titolo *de sponsalibus*⁷: se ne potrebbe dedurre un'età minima per contrarre sponsali, vale a dire una promessa di matrimonio, fissata in sette anni; se guardiamo all'interpretazione a noi trasmessa dalla Glossa accursiana, a sua volta tributaria dell'opinione di Azzone, neanche sette anni dovevano essere ritenuti sufficienti perché i soggetti non comprendono, giunti a quell'età, il significato del loro atto, presupposto giudicato necessario per la piena validità del "fidanzamento", ma occorre piuttosto spostare l'età minima a 9-10 anni, anzi a 12-13: "*tunc enim bene intelligunt, nisi sint furiosi. secundum Azonem*"⁸. Proprio

⁵ YVES DE CHARTRES, *Epistolae*, 99, in *PL* 162, cit., coll. 118-119. Cfr. D. 23.1.14: "*In sponsalibus contrahendis aetas contrahentium definita non est ut in matrimoniis. Quapropter et a primordio aetatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri ab utraque persona intellegatur, id est si non sint minores septem annis*".

⁶ LIUT. 12 (v. *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzata e S. Gasparri, Roma 2005, pp. 144-145 per la traduzione riportata nel testo).

⁷ D. 23.1.14: cfr. *supra* nota 4.

⁸ Cfr. gl. accursiana *ut in matrimoniis* ad D. 23.1.14 *De sponsalibus* l. *In sponsalibus*. Sulla disciplina romanistica v. da ultimo I. PIRO, *Spose bambine. Risalenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana. Dalle origini all'epoca classica*, Milano 2013.

il glossatore, nella sua celebrata *Summa Codicis*, s'era limitato a reputare gli sponsali validi solo tra coloro che “*non sunt minores VII annis*”, rinviando al frammento di Modestino qui appena citato⁹.

Graziano, in un frammento attribuito a Niccolò I qui da poco menzionato, di dubbia autenticità a parere di Onclin¹⁰, dedicato al necessario consenso di entrambi i coniugi (“*Ante tempus consentiendi conjugium contrahi non potest*” è il titolo della rubrica), trae da siffatta necessità una conseguenza sul punto che qui interessa: “*ergo, qui pueris dant puellas in cunabulis et e converso, nihil faciunt, nisi uterque puerorum, postquam venerit ad tempus discretionis consentiat*”¹¹. L'età in cui dovrebbe ritenersi esistente la *discretio* è il compimento dei sette anni che, secondo un'interpretazione autorevole, indicherebbe per Graziano, a consenso prestato superata quell'età, un *matrimonium initiatum*¹². Anche in una *palea* allo stesso canone permane la medesima “confusione” tra sponsali e matrimonio perché si fa riferimento a una fattispecie di un figlio che, giunto alla *perfecta aetas*, senza che vi sia una specificazione del termine, dovrebbe confermare l'atto paterno con il quale il genitore gli aveva dato in matrimonio una donna¹³.

Paucapalea, il canonista interprete-pioniere del *Decretum* alla fine degli anni Cinquanta del XII secolo, nell'affrontare la questione degli sponsali tra infanti e, in particolare, il monito della decretale attribuita a Niccolò I, gli argomenti contro e quelli “permissivi”, si schiera a favore della soluzione positiva: la legge, suo giudizio, lo consente e questa deve prevalere “*nisi obviare sacris canonibus videatur*”, ma i canoni permettono che i padrini promettano per conto dei battezzandi la loro fede in Cristo; i padri possono offrire i loro figli alla Chiesa e destinarli ad un futuro di monaci: “*ergo, si in pueritia contrahuntur spiritualia desponsalia, multo magis et carnalia, cum sint inferiora. Pro qua quidem parte est danda sententia*”. L'efficacia riconosciuta alle promesse “operative” nel mondo dello spirito, contratte anche da terzi qualificati rispetto ai soggetti vincolati dalle stesse, assicura uguale trattamento a quelle del mondo temporale, qui icasticamente evocato con riguardo alla carne¹⁴. Rolando, nella sua *Summa* del decennio successivo, si pone nella scia graziana all'insegna di una scarsa chiarezza: “*Secundo quaeritur, utrum sponsalia ante septennium contrahi possint. Legibus sponsalia septennio licite contrahuntur, ante non; canonibus vero ante tempus consentiendi minime contrahenda iubentur, unde Nicolaus papa: Ubi non est consensus utriusque, non est coniugium etc.*”¹⁵. Étienne de Tournai, negli anni Sessanta dello stesso secolo, segue la linea condivisa dalla *Summa* di Paucapalea¹⁶.

L'autore della *Summa Parisiensis*, pressoché contemporanea dell'opera di Stephanus Torna-

⁹ AZZONE, *Summa Codicis*, ad C. 5.1 *De sponsalibus*, Venetiis, impressa a Georgio Arrivabeno, 1499, f. 102v.

¹⁰ Cfr. W.H.J. ONCLIN, *L'âge requis pour le mariage dans la doctrine canonique médiévale*, in *Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law*, Boston College, 12-16 August 1963 (Monumenta Iuris Canonici, series C.n.1), Roma 1965, p. 238. Niccolò I è Papa dall'858 al 867.

¹¹ C.30. Q.2. c.un. Cfr. J. DAUVILLIER, *Le mariage dans le droit canonique classique de l'église: depuis le décret de Gratien (1140) jusqu'à la mort de Clement V (1314)*, Paris 1933, spec. pp. 45-48, 137-141.

¹² Cfr. FREISEN, *Geschichte des Kanonischen Eherechts*, cit., p. 326.

¹³ Palea a C.30.Q.2.c.un.

¹⁴ *Die Summa des Paucapalea über das Decretum Gratiani*, ad C.30.q.2, hrsg. von J.F. von Schülte, Giessen 1890, p. 121. Per il pensiero dei decretisti sulla *desponsatio impuberum* cfr. W. VON HÖRMANN, *Die desponsatio impuberum. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Canonischen Eheschliessungsrechts*, Innsbrück 1891, rist. Kessinger Legacy Reprints 2010.

¹⁵ *Die Summa Magistri Rolandi nachmals Papst Alexander III nebst einem Anhang incerti auctoris quaestiones*, C. XXX.q.II, ed. F. Thaner, Innsbruck 1874, p. 145.

¹⁶ *Die Summa des Stephanus Tornacensis über das Decretum Gratiani*, hrsg. von J.F. von Schülte, ad C.30.q.2, Giessen 1891, p. 241; *Die Summa des Paucapalea*, ad C.30.q.2, p. 121. Schülte pubblica nel 1890 la *Summa* di Paucapalea e nel 1891 quella di Étienne de Tournai.

censis, si limita a escludere per gli *infantes* la validità di un matrimonio per la loro incapacità di consentire, originata da una presupposta carenza di ragione: “*Ubi autem consensus non est, non est matrimonium, sicut in capitulo illo habetur: [Cap. un.] Ubi non est*”¹⁷. Se ne potrebbe dedurre un’uguale incapacità a stipulare sponsali...

Simone da Bisignano, il canonista calabrese forse allievo di Graziano a Bologna, che scrisse la sua *Summa* tra il 1177 e il 1179, dimostra la sua contrarietà a sponsali contratti prima dei sette anni (“*sponsalia in cunabulis contracta ...*”), pure se non può fare a meno di ricordare che, in questo caso, la successiva ratifica, una volta raggiunta l’età prescritta, vale a conferma del precedente vincolo e diventa così irrettrabile, rifacendosi al testo di una decretale di Alessandro III, pontefice dal 1159 al 1181, che compare nella *Compilatio prima*, raccolta ad opera di Bernardo da Pavia. Quanto alla terminologia graziana, che distingue il matrimonio *initiatum*, con gli sponsali, dal *consummatum*, (o dal *ratum* o dal *perfectum*, secondo quanto l’autore del *Decretum* riporta nei canoni successivi), non riesce a dividerla in pieno e, attribuendole un involontario “intorbidimento delle acque limpide”, ne prende le distanze, seppure con una certa ritrosia, dato il rapporto maestro-allievo che ne emerge e il rispetto quasi reverenziale professato:

“*Sacram et authenticam pie recordationis Gratianus de matrimonio distinctionem composuit, quam quidam inanis glorie aucupes fecere bifrontem et simplicium potibus invidentes more sevorum animalium aquas limpidas turbaverunt. Gratianus vero, canonum habita notitia et mente perspecta, dixit inter sponsum et sponsam esse matrimonium, sed initiatum; inter virum et uxorem consummatum. Sed quoniam non est discipulus super magistrum nec debet securis contra eum qui secat gloriari timemus os nostrum in celum mittere et eum reprehendere cuius non sumus digni solvere corrigiam calceamenti. Dicimus enim bene dixisse, sed minus plene*”¹⁸.

L’apporto di Simone distingue allora due ipotesi di *matrimonium initiatum*, secondo che la formula pronunciata sia per verba de praesenti (“*accipio vel iuro vel duco te in meam vel in meum*”) o per verba de futuro (“*accipiam vel ducam te in meam*”), con conseguenze diversificate nell’un caso e nell’altro quanto alla possibilità di recedere dal vincolo contratto. Analoga critica alla teoria consensualistica, in termini che saranno poi ripresi, alcuni anni dopo, da Simone – come si è visto – era stata mossa da Rufino, che distingueva tra *matrimoniu initiatum*, con la *desponsatio, consummatum*, mediante la *copula, ratum*, qualora abbia luogo tra *legitimae personae*, censurando in modi aspri coloro che attribuivano al consenso un carattere pienamente costitutivo:

“*Cum ergo ille magne memorie Gratianus in hac serie autenticam de coniugio distinctionem construat [...] quidam simplicium potibus invidentes more sevorum animalium, cum pertransissent, aquas limpidas turbaverunt et hanc sacram distinctionem alto vento superbie exsufflantes novam fabulam ediderunt*”¹⁹.

¹⁷ *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, ad C.30.q.2, ed. by T. P. McLaughlin, Toronto 1952, p. 236.

¹⁸ SIMON BISIGNANENSIS, *Summa ad C.30. Q.2.c.un.*, ed. Petrus V. Aimone Braida, Città del Vaticano 2014, pp. 442-443, ma anche ad C.27.Q.2, pp. 412-423, spec. p. 412 (per la datazione e l’autore v. pp. nn. (*Presentazione*), IX-X, anche per la storiografia precedente; LXXXVII; per il riferimento alla decretale *Accessit: X.4.2.5= 1 Comp. 4.2.6 (Quinque compilationes antiquae ne non collectio canonum Lipsiensis*, instruxit E. Friedberg, Leipzig 1882, rist. anast. Graz, Akademischen Druck-u. Verlagsanstalt 1956, p. 45) v. *Prolegomena* dell’ed. ult. della *Summa* di Simone da Bisignano, XXXVII).

¹⁹ Cfr. RUFINUS, *Summa Decretorum*, hrsg. von H. Singer, Paderborn 1902, rist. anast. Aalen, Scientia Verlag, 1963, p. 440. L’editore propendeva per una datazione della *Summa* intorno al 1155 (CXI-CXVIII). A. GOURON, ormai

Vacario, nella *Summa de matrimonio*, mostra largamente di conoscere questa impostazione, che affondava le sue origini in alcune fonti patristiche ricordate dallo stesso Vacario, ma non la accetta, e non esita a criticare tanto la teoria consensualistica quanto quella “consumistica” e la graziana del matrimonio *initiatum, ratum, consummatum*, con toni simili a quelli di Rufino, proponendone una sua originale, fondata sulla *traditio* per la perfezione del matrimonio. Distinguendo perciò tra sponsali e *nuptiae*, ricorrendo senza risparmio al diritto romano, sul punto specifico che qui interessa e badando al contratto degli sponsali, afferma: “*Alius itaque contractus est sponsaliorum, alius nuptiarum, et omnino utriusque diversa proprietates. Nam sicut arrarum datio in sponsalibus fit et non in nuptiis, ita dotis datio et natura in nuptiis perficitur et non in sponsalibus. item in sponsalibus non uxor dicitur sed sponsa, in nuptiis non sponsa sed uxor vocatur. item in sponsalibus non etas attenditur, non domicilium non presencia, sed solus sufficit consensus. in coniugio vero tam etas quam presentia quam domicilium desideratur [...]*”. In siffatta distinzione l’età degli “sposi” perdeva perciò di rilevanza bastando, nella rappresentazione del maestro prestato all’Inghilterra, il solo consenso²⁰.

Nella *Summa “Elegantius in iure divino” seu Coloniensis*, composta dopo il 1186, secondo la data proposta da Gerard Fransen e Stephan Kuttner, suoi editori moderni, legata, secondo Jason Taliadoros, alla *Summa de matrimonio* di Vacario, del quale accetta il ruolo della *traditio* nella formazione del vincolo matrimoniale, sembra profilarsi un atteggiamento flessibile verso l’inosservanza dei limiti d’età prescritti. Una precocità fisica, attestata da una consumazione probabile, conduce a una ratifica del vincolo e alla sua indissolubilità: la natura deve avere il sopravvento sui limiti fissati dalla legge, allo stesso modo della *malitia* e della *sagacia*, e si riduce l’impedimento dell’età al rango di solennità, destinata ad essere “sopraffatta” dalla sostanza (“*beneficium naturae hic suppleat aetatem [...] Malitia supplet etatem [...] item etatem sagacia [...] hec etas de sollempnitate magis quam de substantia sacramenti. Sollempnitates autem omissae substantiam non corrumpunt [...]*”). Ed è questa che deve prevalere, secondo alcuni, sul versante ecclesiastico, per evitare quella *caligo inextricabilis*: se dunque si dimostra una *sagacia animi et corporis* idonea prima del raggiungimento dell’età stabilita, vi è una *traditio* e una conoscenza carnale, il matrimonio deve reputarsi rato e indissolubile: con ciò si assolvono anche i padri, “solleciti” verso le figlie e timorosi per la loro infamia (così l’autore), che compiono la *traditio* della figlia ... A un simile ragionamento si contrappone una prospettiva tesa a considerare preponderante l’inosservanza della norma, espressione di

molti anni fa, l’aveva postdatata di circa un decennio (*Sur les sources civilistes et la datation des Sommes de Rufin et d’Étienne de Tournai*, in *Bulletin of medieval canon law*, 16 (1986), pp. 55-70, ora in ID., *Droit et coutume en France au XIIe et XIIIe siècle* (Variorum CS 422), Aldershot 1993, n. X). Sulla distinzione graziana e le posizioni dottrinali al riguardo cfr. J. GAUDEMET, *Les étapes de la conclusion du lien matrimonial chez Gratien*, in ID., *Sociétés et mariage*, Strasbourg 1979, pp. 379-391. V. poi C. DONAHUE, *The policy of Alexander the Third’s consent theory of marriage*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, Città del Vaticano 1976, pp. 251-281; J.A. BRUNDAGE, *Marriage and sexuality in the decretals of pope Alexander III*, in ID., *Sex, law and marriage in the middle Age*, IX (Collected Studies Series 397), Aldershot, Variorum reprints, 1993, 59-83; A. WINROTH, *Marital consent in Gratian’s Decretum*, in *Readers, Texts and Compilers in the earlier Middle Ages. Studies in Medieval Canon Law in honour of Linda Fowler-Magerl*, ed. by M. Brett and K.G. Cushing, Farnham-Burlington 2009, pp. 111-122.

²⁰ F.W. MAITLAND, *Magistri Vacarii Summa de matrimonio* [reprinted from the *Law Quarterly Review*, 1897], London 1898, 15 (10 per la datazione proposta), anche in ID., *Collected papers*, III, Cambridge 1911, pp. 99-100: l’editore, il grande storico inglese Maitland, propendeva per un’attribuzione della *Summa* di Vacario ad un anno prossimo al 1156 o “not much later” (*ivi*, p. 100). Cfr. M. GUARESCHI, *Fra canones e leges: Magister Vacarius e il matrimonio*, in *Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Age*, 111 (1999), pp. 105-139; da ultimo J. TALIADOROS, *Law and Theology in twelfth-century England. The Works of Master Vacarius (c.1115-20-c.1200)*, Turnhout 2006, spec. pp. 88-108; P. LANDAU, *The Origins of Legal Science in England: Lincoln, Oxford and the Career of Vacarius*, in *Readers, Texts and Compilers in the earlier Middle Ages*, pp. 166-182, cit., spec. pp. 172-173.

una constatazione generale sulla inesistenza o incertezza di un consenso, elemento comunque fondamentale nella formazione del vincolo prima dei 12 anni; ma la conclusione, una volta analizzati gli argomenti a favore e quelli contrari, si ispira al *favor matrimonii*, per non aprire la via a scioglimenti soprattutto in presenza di una consumazione carnale, salvo ad ammettere un possibile recesso da parte di entrambi, se capaci di dolo prima della pubertà, per violazione degli obblighi da sponsali, con obbligo di penitenza incombente anche sui genitori “complici”²¹.

La *Summa Omnis qui iuste iudicat sive Lipsiensis*, pur essa scritta intorno al 1186 o poco dopo, nel ribadire la capacità di contrarre sponsali solo dopo i sette anni, fornisce al principio sostanza perché a tale età i contraenti “*incipiunt esse doli capaces; ante VII annum nichil agitur ut in extra accessit*”. E prosegue: il *tempus discretionis* “*videtur esse a septennio*”; con i sette anni sembra potersi acquisire dunque una capacità di ragionare e insieme di peccare: “*ex tunc enim, ut ait Augustinus, potest homo peccare et ex tunc possunt sponsalia contrahi*”. Non nasconde però l’esistenza di diversi orientamenti a spostare più in avanti, al tredicesimo anno d’età, il termine, fissato dalla normativa canonistica, di seguito richiamata, per un giuramento valido o per la capacità di testare. Altre questioni sono affrontate – si dice – di solito (“*queri solet [...]*”): se gli sponsali si possono sciogliere al raggiungimento della pubertà di entrambi, evento reputato possibile in assenza di divieto ma da giudicare quale condotta peccaminosa; quali siano gli effetti in punto di diritto se uno dei due contraenti, uno impubere l’altro pubere, voglia recedere. Nel primo caso vi è piena concordanza d’opinioni circa la liceità del recesso; il secondo appare più problematico e conduce l’autore e i suoi contemporanei ad interrogarsi sulla situazione giuridica creata da un vincolo per così dire claudicante: non matrimonio certo ma vincolo giuridico capace di effetti al punto tale da chiedersi se chi recede sia costretto a separarsi da un’altra donna sposata successivamente e constatare un dissenso esistente tra i canonisti²².

Nella *Summa “De iure canonico tractaturus”* si conferma il divieto di sponsali prima dei sette anni ma si ammette che i genitori possano obbligarsi in nome dei figli ancora infanti: è dubbio poi, per una lettura incerta dei manoscritti, se essi siano in grado di dissentire a fronte di una volontà dei figli, divenuti capaci, di contrarre o non contrarre una promessa di matrimonio²³.

Bernardo da Pavia, che compone una *Summa Decretalium* sul finire del secolo XII, indica nei sette anni il raggiungimento del *tempus discretionis*, idoneo a contrarre sponsali *de futuro*, cosa che afferma avvenga *magis et usitatus*, a cui talora si aggiunge, secondo la sua testimonianza, la *subarrhatio per annullum*, con l’effetto che, tuttavia, sia necessario attendere il raggiungimento della pubertà per dare effetto alla promessa. Nella *Summa de matrimonio* la linea emergente è riproposta enfatizzando da un canto il preciso dettato delle *leges*, da seguire, una certa vaghezza dei canoni, tuttavia superabile mediante l’ausilio degli strumenti argomentativi; dall’altro analizzando quale sia l’effetto degli sponsali, revocabili fino agli *anni legitimi* da parte di entrambi mentre, se solo lo sposo diviene *adultus* (compie i quattordici anni) e non lo sposa, costei può recedere, allo stesso modo del pupillo che contrae un’obbligazione senza le dovute formalità, che obbliga gli altri ma non se stesso²⁴.

Le voci di uno stuolo di canonisti impegnati ad interpretare ed applicare un ordinamento in-

²¹ *Summa “Elegantius in iure divino” seu Coloniensis*, tom. III, ed. G. Fransen adlaborante S. Kuttner, Città del Vaticano 1990, spec. pp. 20-21 (cap. 36 sulla formazione del vincolo matrimoniale), pp. 42-47, spec. pp. 42-46 (capp. 67a-75 sul matrimonio tra minori: in questa accezione sono ricomprese le diverse ipotesi contemplate nella *Summa*).

²² *Summa Lipsiensis* ad C.30.Q.2.c.un., in Leipzig Hs. 986.

²³ MAGISTER HONORIUS, *Summa “De iure canonico tractaturus”* ad C.30.Q.2.c.un., ed. P. Landau, W. Kozur, t. II, Città del Vaticano 2010, pp. 422-423. V. da ultimo TALIADOROS, *Law and theology*, cit., pp. 88-108.

²⁴ BERNARDUS PAPIENSIS, *Summa decretalium ad librorum manuscriptorum fidem: cum aliis eiusdem scriptoris anecdotis*, ad X.4.1 e 2, ed. E. A. T. Laspeyres, Regensburg 1860, ripr. facs Akademische Druck-u. Verlagsanstalt 1956, spec. pp. 131, 138-140I; ID., *Summa de matrimonio*, *ivi*, spec. pp. 302-303.

sieme di antiche origini e in progressivo sviluppo quale era quello della Chiesa, nel dibattito acceso sui momenti costitutivi del matrimonio, sono significative perché la condivisione di una teoria piuttosto che di un'altra non è senza influenza sullo specifico profilo qui affrontato: l'ipotesi di sponsali contratti dai genitori di infanti non pare per nulla esclusa nelle opere dei teologi e dei canonisti dell'epoca e, del resto, le testimonianze documentarie a noi trasmesse dimostrano un costume abbastanza diffuso, sia tra le famiglie reali che nella nobiltà, in applicazione di una precisa strategia matrimoniale volta a rafforzare i legami tra i gruppi familiari per aumentarne il potere complessivo. Vi è anche sotteso il problema della libertà matrimoniale, ovvero di scelta del proprio *partner*: diversamente da quanto una *vulgata* ha per molto tempo ripetuto, non doveva essere così raro il caso di una scelta non determinata dai propri genitori o parenti, per lo meno tra ragazzi, soprattutto, e ragazze giunte alla pubertà: il fenomeno sembra avere un andamento inversamente proporzionale alla situazione sociale e patrimoniale delle parti coinvolte, sì che i membri delle famiglie reali e dei principi o ne erano privi o ne godevano assai poco²⁵.

La mia carrellata sui fermenti dottrinali del XII secolo si conclude con Ugucione da Pisa, il grande glossatore del *Decretum Gratiani*, che, uniformandosi al dettato del canone di presunta derivazione papale, dapprima afferma perentoriamente il divieto di sponsali durante il tempo dell'infanzia, sul presupposto di un'incapacità di consenso e di discernimento prima dei sette anni, poi enuclea un'eccezione ("*nisi probetur in contrarium*") se si riesce a dimostrare che gli infanti siano *capaces doli*: nella sua glossa al c.un. *Ubi non est* non manca il rinvio alle decretali di Alessandro III *Literas* e *Accessit* con cui il papa, così attento a disciplinare la materia matrimoniale, confermava il divieto ed escludeva il sorgere di un *impedimentum publicae honestatis* nel caso di sponsali ciò nonostante contratti e – il caso era del tutto congetturabile – successivamente non ratificati²⁶.

Nel Liber Extra (1234) il concetto è ribadito: "Districtius inhihemus, ne de cetero aliqui, quorum uterque vel alter ad aetatem legibus vel canonibus determinatam non pervenerit, coniungantur, nisi forte aliqua urgentissima necessitate interveniente, utpote pro bono pacis talis coniunctio toleretur"²⁷: le deroghe sono dunque contemplate se la motivazione che ne è alla base concerne la pace (tra famiglie si deve intendere), perciò l'esigenza di far cessare un conflitto, o anche solo di conservare, rafforzare un vincolo di alleanza tra gruppi domestici.

Il diritto canonico prescriveva comunque in diverse norme – come è già emerso – i sette anni: così il c. *Literas* ("*antequam [...] septennium annum complexset [...]*"), nei medesimi termini il c. *Accessit* ("*ante quam septennium annum complexset [...]*", analogamente si pronunciava il c. *Ad dissolvendum*, tutti canoni del titolo *De desponsatione impuberum* del Liber Extra.

Bonifacio VIII interviene poi a confermare l'invalidità degli sponsali conclusi tra infanti, o anche tra un infante e l'altro maggiore di 7 anni, salva una ratifica espressa o tacita successiva al raggiungimento della maggiore età, come pure ad escludere il costituirsi dell'impedimento *publicae honestatis* (vale a dire il sorgere dell'impedimento di affinità) nel caso di specie²⁸: ostacolo non da

²⁵ Cfr. A.L. TEILLARD, *Règle et réalité: les nullité de mariage à la fin du Moyen Age*, in *Revue de droit canonique*, 32, 1982, pp. 145-155, spec. p. 154: v. anche EAD., *Les officialités à la veille du Concil de Trente*, Paris 1973, spec. pp. 147-179.

²⁶ Ho consultato la *Summa* di Ugucione secondo la redazione conservata a Roma, ms. vat. Lat. 2280, ad C.30.q. 2.C.un.

²⁷ X. 4.2.2.

²⁸ Cfr. VI.4.2: "*Si infantes ad invicem, vel unus maior septennio, et alter minor, sponsalia contraxerint, ipsi, vel parentes pro eis, nisi per cohabitationem eorum mutuam, vel alias verbo vel facto ipsorum liquido appareat, eosdem in eadem voluntate factos maiores septennio perdurare: sponsalia huiusmodi, quae ab initio nulla erant per lapsum dicti temporis minime convalescunt, et ideo, quum sint nulla, ratione defectus consensus publicae honestatis iustitiam non inducunt [...]*".

poco, che si voleva superare per non restringere in misura eccessiva il “mercato matrimoniale”, come annoteranno autori successivi. Gli interpreti si muovono nella scia di questa normativa.

Goffredo da Trani, offrendo un’interpretazione che si discosta dalla mera lettera della decretale *Accessit*, laddove Alessandro III accennava ad un *aetas... non diffinita* dalla legge nella conclusione degli sponsali, come invece succedeva per il matrimonio, e esigendo invece l’età dei sette anni, rileva che spesso, anche a quell’età minima, non si può riscontrare l’uso della ragione (“*sed septennium non sic sufficit ad sponsalia immo requiritur ut sponsi intelligent quid agant*”). Il rinvio è, in questo caso, alla decretale *Accessit* del *Liber Extra*, interpretata in tal guisa dall’Arcidiacono (Guido da Baisio)²⁹ e da Giovanni d’Andrea³⁰. Dà insieme rilievo alla capacità di concepire e generare un figlio, sì che gli impuberi sono coloro che “*ex habitu sui corporis impubertatem ostendunt, ut generare et concipere nondum possunt*”. Ne consegue che può intervenire un matrimonio pure se i nubendi non raggiungano rispettivamente, la futura moglie e il futuro marito, i dodici anni e i quattordici. Dato atto del dissenso in dottrina circa la misura temporale della possibile anticipazione, un anno o sei mesi (altri, non ricordati da Goffredo, erano più rigorosi nel richiedere un sostanziale rispetto del termine concedendo al più una deroga ridotta a pochi giorni), propende piuttosto per un rinvio all’*arbitrium superioris* sulla conseguita maturità fisica, affinché costui misuri “*qualitatem persone et prudentiam sive malitiam*”. Quanto agli sponsali contratti da un impubere con un pubere, se Goffredo riconosce il potere di recesso del primo giunto alla *legitima aetas*, non altrettanto lo ammette per il secondo, obbligato ad aspettare la manifestazione del consenso del primo.

Enrico da Susa ha cura di precisare l’entità del possibile scostamento dai sette anni prescritti e, di fronte alla pluralità di opinioni, anche corroborate da *argumenta ex auctoritate legis*, che giustificano un’età inferiore di un anno, di meno di un anno, di sei mesi, preferisce un solo possibile “sconto” di tre giorni³¹.

Si trattava di questione “aperta”, poiché – come ricordava Goffredo – dottori di grande autorevolezza escludevano l’esistenza di un obbligo di entrambi a convolare a nozze, mentre Lorenzo Hispano e Vincenzo Hispano erano favorevoli ad una ampia libertà solo per gli sponsali tra minori di sette anni, anche se Vincenzo, glossando la cost. 21 del IV Concilio lateranense (1215), fa coincidere gli *anni discretionis*, richiesti per diversi atti, compresi gli sponsali, con un’età posteriore ai sette anni, tuttavia con la riserva contemplata per il *capax doli*, in applicazione del principio *malitia supplet etatem*, sancito dalla decretale *De illis* di Alessandro III, già presente nella *Compilatio prima*³². Il ventaglio di posizioni emergenti e registrate da Goffredo è, a dire il vero, molto più ampio, a te-

²⁹ GUIDO DA BAISIO (Arcidiacono), *Rosarium super Decreto*, ad C.30.Q.2, Venetiis 1495.

³⁰ GIOVANNI D’ANDREA, *In quartum Decretalium librum Novella*, ad X.4.2.3 e 4 *de desponsatione impuberum* c. *Literas* e c. *Accessit*, Venetiis 1612, ff. 16v-17r.

³¹ HENRI DE SUSE, *In quartum Decretalium librum Commentaria*, ad X.4.2.10 e 12 *de desponsatione impuberum* c. *Continebatur* nr. 2, e c. *Attestationes*, nr. 4, Venetiis 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d’Erasmus, 1965), rispettivamente f. 11v e 13 r.

³² Cfr. VINCENZO SPANO, gl. a c. 21 *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum commentariis glossatorum*, ed. A. Garcia y Garcia (Monumenta iuris canonici, ser. A. Corpus glossatorum 2), Città del Vaticano 1981, p. 314 (il riferimento è a 1 Comp. 4.2.9 = X.4.2.7); in senso analogo, tuttavia senza determinazioni temporali, Giovanni Teutonico, gl. a c. 21, *ivi*, 208. V. anche J. DOHNALIK, *Il precetto pasquale. La normativa sulla comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*, Roma 2015, p. 70 e ss.; F. GILLMANN, *Die “anni discretionis” in Kanon “Omnis utriusque sexus (c. 21 Conc. Lat. IV), unter besonderer Rücksicht auf Dr. Johann Ernst: Die Zeit der ersten Heil. Kommunion und die Jahre der Unterscheidung” seit dem IV Allgem. Konzil von Lateran (1215). Historisch-Dogmatische Untersuchungen über das Kommunionpflichtige Alter, mit einem Anhang*, Mainz 1929, pp. 557-617.

stimonianza di un'incertezza non solo dottrinale, esito piuttosto di una prassi non univoca³³.

San Tommaso “giustifica” tale età minima, uguale per bambine e bambini, perché compiuti i sette anni – afferma – “*incipit communiter rationis usus et libertatis*”: il possesso di una libera volontà è dunque considerato essenziale per validi sponsali. Si trattava di principio condiviso da molti interpreti, almeno sulla “carta”. È implicita una presunzione, che tuttavia può essere contraddetta da una prova contraria. Ispirandosi al *quod parum deest, nihil esse videtur* di Aristotele, ammette pure una “piccola deroga” nel caso che i promettenti, uno solo o entrambi, abbiano poco meno di sette anni: la misura del *poco* è da valutare, a suo avviso, secondo la condizione dei contraenti, che potevano essere più o meno precoci nell’*usus rationis* pur se ricorda una certa opinione condivisa riguardo a un lasso temporale di sei mesi³⁴.

Come già evidente, molti canonisti si esercitano sulla normativa canonica: premessi i limiti minimi d’età fissati per gli sponsali e per il matrimonio, se ne giustifica la necessità d’applicazione rigorosa, salve le eccezioni contemplate, perché da simili atti scaturisce l’impedimento *publicae honestatis*, con il conseguente restringersi del “mercato matrimoniale”: a questo fa riferimento Enrico da Susa quando afferma, con una visione prammatica poi ripresa dagli interpreti che seguiranno, che “*non est tutum, nec utile, sed damnosum etiam rei publicae [...] tot uxores auferre sponso et sponsae, similiter tot maritos, quod fieret si laxaretur et non restringeretur in hac parte licentia [...]*”. Giovanni d’Andrea, per citare un canonista di grande autorevolezza, ribadirà la motivazione anche pratica delle prescrizioni, rinviando letteralmente a queste parole. Non solo il diritto canonico ma parimenti il civile stabiliscono divieti, che “devono” essere osservati, specie se la normativa laica non è in contrasto con la prima – come osserverà più tardi Niccolò Tedeschi³⁵. Ciò non toglie che deroghe siano contemplate e ammesse perché la pubertà, condizione fisica presupposto della *potentia generandi*, si può raggiungere – è concetto che non abbisogna qui certo di spiegazioni e viene condiviso largamente dalla dottrina – prima dei 12 o 14 anni indicati per l’età matrimoniale, o anche dopo: il caso emblematico, *argumentum* per corroborare una simile affermazione, rievocato attraverso una catena di *auctoritates* dai canonisti, è quello al centro di un dialogo di Gregorio Magno: nella “versione” riportata da alcune fonti (un esempio è offerto da Enrico da Susa) un fanciullo di nove anni mette incinta la sua nutrice, parallelo, per così dire, al caso di una bambina minore di sette anni, incinta purché dotata di una capacità *discretionis*³⁶. Un caso simile è quello di una fan-

³³ GOFFREDO DA TRANI, *Summa super titulos Decretalium*, ad X.4.2. *de desponsatione impuberum*, Lugduni 1519, ff. 173v-175r., spec. 174r; ad X.4.1 *de sponsalibus*, ff. 170v-173v. Cfr. sui profili qui affrontati e sugli autori del diritto canonico classico in proposito A. GIRAUDO, *L’impedimento di età nel matrimonio canonico (can. 1083): evoluzione storica e analisi delle problematiche attuali della dottrina e della prassi*, Roma 2007, spec. 102 ss.; già P.A. D’AVACK, *Il “defectus aetatis” nelle fonti e nella dottrina matrimoniale classica della Chiesa*, in *Studi in memoria di F. Vassalli*, Torino 1960, pp. 367-393.

³⁴ S. TOMMASO, *In quartum librum Sententiarum Petri Lombardi*, dist. 27. q. 2. art. 2, in *Sanctae Thomae Aquinatis Opera omnia*, X, Paris 1660, p. 479.

³⁵ HENRI DE SUSE, *In quartum...*, ad X.4.2.2 *de desponsatione impuberum c. Ubi non est*, f. 10v; G. D’ANDREA, *In quartum Decretalium librum Novella*, ad X.4.2.2 *de desponsatione impuberum c. Ubi non est*, nr. 5, f. 15vb; NICCOLÒ DE TEDESCHI (Abbas Panormitanus), *In quartum et quintum Decretalium librum Interpretationes*, ad X.4.2.2, Lugduni 1547, f. 16r.

³⁶ Cfr. GREGORIO MAGNO, *Dialoghi (I-IV) (Opere di Gregorio Magno, IV)*, introduzione di B. Calati; traduzione delle suore benedettine Isola San Giorgio; note e indici a cura di A. Stendardi, Roma 2000, pp. 364-365: i dati riportati da diverse fonti, ricordate anche *infra*, sono diversi quanto all’età del bambino e alla fattispecie, riguardante un caso di bestemmia pronunciata dal figlioletto, la cui colpa finisce per ricadere sullo stesso, mentre, nel passo, si mette in luce la responsabilità del padre (“Circa tre anni or sono, un uomo molto noto a tutti in questa città aveva un figlio dell’età, credo, di cinque anni [...] Quel fanciullo, non appena qualcosa lo contrariava, bestemmiava la maestà di Dio; era diventata sua abitudine. Tre anni ora sono, colpito dalla peste, venne a trovarsi in fin di vita [...] uscì in una bestemmia contro il nome della

ciulla di undici anni che partorisce a dodici, rievocato da Bartolo da Sassoferrato, con conseguenze analoghe dedotte in materia di sostituzione pupillare, anche se il grande commentatore ne riconosce l'eccezionalità ("*licet sit contra communem consuetudinem*"). Si arrendono tuttavia i canonisti, come Giovanni d'Andrea, di fronte ad un infante maschio o femmina di tre anni, per i quali si deve escludere il matrimonio – il tono è perentorio – poiché "*talis nec discernat, nec consentiat, nec potest praesumi consentire, sicut nec furiosus*"³⁷. Ma proprio queste ipotesi estreme possono indurre a riflettere come invece la pratica davanti ai loro occhi non seguisse in maniera rigorosa il dettato legislativo, pur rilevando quanto simili fattispecie sembrassero avere sapore di caso di scuola o... di miracolo, come più tardi ipotizzerà qualche teologo giurista.

Giovanni d'Andrea, che si è già qui richiamato come autorevole interprete di una normativa "problematica" nell'applicazione, si dimostra quasi intransigente nel difendere una pedissequa osservanza dei divieti, salva la deroga dell'*urgentissima necessitas*, che esige verificata nella sua concretezza dal *dioecesanus*, abilitato a concedere l'autorizzazione. Su questa linea si vedrà subito attestato anche Antonio da Budrio, per fare un esempio di peso³⁸.

Antonio da Budrio, nell'attenersi agli orientamenti già delineati dai predecessori, cerca anche di guardare alla ragione dei divieti e la rinviene anche nella frequente volubilità degli impuberi, "*unde propterea oritur discordia inter eos*" o, come scrive poco prima, "*quia experientia docet, quod communiter postea maiores se non diligunt*": dunque, proprio per garantire il buon esito dell'unione, occorre osservare tali disposizioni. E si sofferma sulla deroga *pro bono pacis*, che identifica come "causa impulsiva" del matrimonio, nel *bonum pacis inter inimicos*: la valutazione di questa "urgentissima causa" è da lui rimessa al vescovo della diocesi, che solo ha il potere e le conoscenze per verificarne l'esistenza³⁹.

Niccolò de Tedeschi si dimostra più severo nel richiedere il rispetto rigoroso delle norme, al punto che più tardi Domingo de Soto lo giudicherà *nimius iuris observator*, al punto che "*ut si hebdomada, vel forte dies defuerit, non sint valida*", citando invece su posizioni più moderate Guido da Baisio, S. Antonino e l'autore della *Sylvestrina*, sulla scia – come si è qui visto – dell'opinione di S. Tommaso⁴⁰.

Divina maestà e rese l'anima [...] la pazienza di Dio aveva tollerato che quel piccolo bestemmiatore per un po' vivesse; ma poi, secondo il beneplacito di Dio, quel giorno bestemmiò e morì. Ciò affinché suo padre riconoscesse la propria tremenda responsabilità: non prendendosi affatto cura dell'anima del suo figlioletto, aveva allevato per il fuoco della geenna un peccatore tutt'altro che piccolo"). Un episodio che sembra diverso è quello che si ritrova in HENRI DE SUSE, *In quartum Decretalium* ... ad X. 4.13.11, nr. 1: "*salvo eo quod narrat Gregorius in dialogo de puero IX annorum qui impregnavit nutricem suam. Etiam hoc idem reperi ego de puero XI vel XII annorum in castro sancti Michaelis systaricensis diocesis. Et idem legitur de Salamone, scilicet quod XI anno genuit filium*". Richiama l'episodio, sulla scorta delle fonti tralaticie, che rinviano ai *Dialoghi* di Gregorio Magno, J.A. BRUNDAGE, *Prostitution in the Medieval Canon Law*, in *Sex, Law and Marriage in the Middle Ages*, cit., XIV, p. 832.

³⁷ GIOVANNI D'ANDREA, *In quartum* ..., ad X.4.2.3 c. *Puberes*, f. 16rb: ivi il richiamo a Enrico da Susa; nello stesso senso perciò HENRI DE SUSE, *In quartum* ..., ad X. 4.2.3 c. *Puberes*, nr. 8, f. 11ra; poi N. DE TEDESCHI, *In quartum* ..., ad X 4.2.3, f. 16v. Anche la gl. ordinaria ad C.20.q.I.in *summa* (v. ad es. ed. *Decretum Gratiani cum glossis*, Venetiis 1595, p. 1140. V. anche BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Comm.* ad D. 28.6.14 *de vulgaribus et pupillaribus substitut.* l. *In pupillari*, ca.fi., ed. Venetiis, per Nicolaum Ienson Gallicum, 1478: "*Circa hoc quero quid si impubes habuerit filium infra tempora pubertatis? Dices tu hoc est impossibile; sed certe reperitur quod mater concepit in XI anno et peperit anno XII annum completum licet sit contra communem consuetudinem [...] Et hoc est quod dicit quaedam decretalis de impuberibus quorum malitia supplet etatem: ut ex despon. impub. C. de illis. Breviter cum hoc sit possibile dico quod pupillaris substitutio finietur nativitate filii [...]*".

³⁸ GIOVANNI D'ANDREA, *In quartum*..., ad X.4.2.2 *de desponsatione impuberum* c. *Ubi non est*, f. 15v.

³⁹ ANTONIO DA BUDRIO, *In librum quartum Decretalium Commentarii*, ad X 4.2.2 *de desponsatione impuberum* c. *Ubi non est*, Venetiis, apud Iuntas, 1578 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmus, 1967), f. 15r.

⁴⁰ NICCOLÒ DE TEDESCHI, *In quartum* ..., ad X.4.2.3 c. *Iuvenis*, f. 16v. V. DOMINGO DE SOTO, *Commentarii...* in *quartum Sententiarum*, ad D. 27.q.2.art. 2, Salamanticae 1560, p. 126.

Martino Garati da Lodi, reputato civilista del Quattrocento, si manifesta dello stesso avviso richiedendo in maniera stringente l'età dei sette anni compiuti, a meno che possa accertarsi che "*malitia suppleret aetatem, et mulier temptata fuerit*", a meno che si fossero maturate vicende che integravano nella bambina una maggiore maturità sessuale ("*minores autem septennio, tam masculus quam foemina, non possunt contrahere sponsalia [...] et requiritur quod sint completi septem annis, cum istud tempus pro forma sit a iure limitatum, nisi malitia suppleret aetatem, et mulier temptata fuerit*")⁴¹.

3. Una pratica radicata ...

Quanto agli sponsali parrebbe che, oltre ad essere non rari nel medioevo a partire dall'età fissata dalla normativa, cioè dai sette anni, avvenissero pure con una certa frequenza anche prima dei sette, su dispensa papale, per poi sfociare in un matrimonio all'età legittima⁴².

L'età prescritta invece per maschi e per femmine per contrarre un valido matrimonio (dodici anni per le donne, quattordici per i maschi – si spiega – ricorrendo a fonti teologiche di assoluto spicco) dipende dal difforme sviluppo degli uni e delle altre per quanto riguarda la *potentia generandi*⁴³.

In proposito si può ricordare che, con Niccolò IV e Clemente V, compare un nuovo procedimento, la dispensa da *impedimentum aetatis* perché gli impuberi possano contrarre matrimonio anzitempo. Niccolò IV ordina nel 1290 all'arcivescovo di Parigi di concedere una dispensa a favore di Jean Bertaus, *domicellus*, nipote del prevosto della chiesa di Louvain, e di Blanche, figlia del nobile Godefroy d'Arescot, per consentire loro di contrarre matrimonio sebbene siano parenti di quarto grado e non abbiano ancora raggiunto l'età legittima⁴⁴.

Clemente V permette nel 1305 a Raimondo, figlio di Guillaume visconte di Brunequelli, di sposare Braidia, figlia di Berald del God, entrambi appena compiuti dieci anni ("*ultra tamen decennii tempora constituti*")⁴⁵.

Uguale dispensa è concessa nel 1310 a Augier de Mota e a Assaride de Farges, delle diocesi di Bordeaux e di Bazas, a Guillaume figlio di Bernard Dornone e della contessa di Juzic, che appartengono alla medesima diocesi⁴⁶; nel 1311, su preghiera di Sansier de Pins, a favore di Ottone di Maisonneuve e di Filippa figlia del cavaliere Sansier le Pins, della diocesi di Agen, entrambi undicenni, autorizzati a contrarre il matrimonio *per verba de praesenti*⁴⁷.

⁴¹ MARTINO GARATI DA LODI, *Consilia*, cons. 31, Francofurti ad Moenum 1575, 83-88, anche in *matrimonialium Consiliorum... diligentia D. Io. Baptistae Ziletti volumen primum*, cons. 15, spec. nr. 7, Venetiis 1563, f. 29v.

⁴² J. DAUVILLIER, *Le mariage*, cit., Paris 1933, p. 141.

⁴³ SAN TOMMASO, *In quartum librum Sententiarum...*, d.27.q.2 art. 2, 479.

⁴⁴ Cfr. *Les Registres de Pape Nicolas IV. Recueil des bulles de ce Pape*, éd. E. Langlois, Paris 1886, 373: Reg. 2113, Sainte Marie-Majeure, 18 febbraio 1290, anche cit. da DAUVILLIER, *Le mariage*, cit., p. 141.

⁴⁵ Cfr. *Regestum Clementis Papae V...*, nunc primum editum cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti anno MDCCCLXXXIV, Romae, ex typographia Vaticana, tomus I, 1885, 1: Reg. 1, 21 ottobre 1305, anche cit. da DAUVILLIER, *Le mariage*, cit., p. 141.

⁴⁶ *Regestum Clementis Papae V ...*, nunc primum editum cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti anno MDCCCLXXXIV, tomus V, Romae 1887, pp. 186-187: Reg. 5610. 30 maggio 1310; 5611: 3 giugno 1310.

⁴⁷ *Regestum Clementis Papae V ...*, nunc primum editum cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti anno MDCCCLXXXIV, tomus VI, Romae, ex typographia Vaticana, 1887, p. 56: Reg. 6589, 16 febbraio 1311, cit. anche da DAUVILLIER, *Le mariage*, cit., pp. 141-142.

Esempi di dispense papali si possono rinvenire anche in Inghilterra tra il Tre e il Quattrocento⁴⁸.

Il matrimonio concluso con una nubenda bambina è comune nella storia attraverso i secoli e secondo le diverse latitudini geografiche.

Le ragioni dinastiche spingono i regnanti a ricercare i più svariati strumenti per promuovere le loro strategie politiche: tra questi occupano un posto non secondario i matrimoni, cosiddetti di ragione, che, conclusi tra nobili, tanto più se di altissimo rango, o addirittura tra regnanti, sono spesso l'esito di accordi ricercati tra Stati per stringere preziose alleanze⁴⁹. Nel "mercato" matrimoniale, che si sviluppa per lo più, nel corso della storia, senza il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati in prima persona, trattati dunque come oggetti, il caso di promesse di matrimonio strette riguardo a bambine (o bambini) o di matrimoni tra fanciulli in età variamente minore non è neanche al centro di veementi critiche, trasmesse a noi dalle fonti.

Gli esempi non sono rari.

Berta, discendente dalla casata dei marchesi di Torino, è promessa al futuro Imperatore Enrico IV, all'epoca soltanto erede al trono, nel Natale del 1055, quando ha solo quattro anni. Già all'epoca del fidanzamento era stata trasferita dall'Italia alla corte imperiale salica e, sembrerebbe, lì educata assieme alle sorelle del futuro marito sotto il "monitoraggio" dell'Imperatrice Agnese. Si celebra il matrimonio nel luglio del 1066 presso il palazzo reale di Trebur ma l'unione non si rivela da subito fortunata perché tra i due sposi si genera una reciproca ostilità, al punto tale che Enrico IV asserirà in seguito di non avere consumato il matrimonio e nel 1069, all'età di diciannove anni, chiede il *divortium*, ma, nel sinodo tenuto a Francoforte, la sua istanza è respinta dal legato papale, allora Pier Damiani. Enrico IV "rispetta" la delibera ma decide di dividere con la moglie null'altro che il titolo regio e di non trattarla come moglie, libero di avere rapporti con altre donne. Negli anni successivi circolano leggende sulla loro vita in comune, presumibilmente diffuse dagli avversari politici di Enrico IV, di cui la ricerca storiografica ha posto in parte in luce la funzione propagandistica, così quella che descrive l'Imperatore intenzionato ad indurre la moglie all'adulterio tramite un suo fedele, complice persino Berta; l'irruzione imperiale nella camera da letto di Berta, seguita da aggressioni al sovrano con sgabelli e bastoni, con lesioni gravissime da parte delle ancelle dell'imperatrice, da lei chiamate in soccorso fingendo di scambiare l'Imperatore per il candidato adultero, si da buttarlo fuori dalla stanza. Ciò non basta a far rinsavire il sovrano che, ripresosi dal brutto incidente – racconta Brunone – “nonostante il severo castigo, non si allontanò dalla sua vecchia vita peccaminosa”. Ma nel periodo successivo una qualche riconciliazione doveva essere avvenuta se, poco prima del Natale 1076, nel viaggio da Spira verso Canossa per implorare la clemenza di Gregorio VII e la revoca della scomunica, Enrico IV ha al suo fianco la moglie e il figlio da poco nato⁵⁰.

In Inghilterra Enrico II, desideroso di stringere un'alleanza con Luigi VII di Francia, promette nel 1158, nella Collegiale di Saint Pierre de Neuf-Marché, il figlio suo e di Eleonora d'Aquitania En-

⁴⁸ Cfr. J.T. ROSENTHAL, *Aristocratic marriage and the english Peerage, 1350-1500: social institutional and personal bond*, in *Journal of Medieval History*, 10 (1984), pp. 181-194.

⁴⁹ Cfr., tra i molti, M. AURELL, *Stratégies matrimoniales de l'aristocratie (IXe-XIIIe siècles)*, in M. Rouche (dir.), *Mariage et sexualité au Moyen Age. Accord ou crise* (Colloque Internationale de Conques), Paris 2000, pp. 185-202 (v. anche ID. (éd.), *Les stratégies matrimoniales (IX-XIIIe siècle)*, Turnhout 2013).

⁵⁰ LAMPERTUS MONACHUS HERSFELDENSIS, *Opera Annalen*, ad a. 1056, 1087, 1066, 1069, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077; hrsg. O. Holder-Egger (*Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum rerum Germanicarum*, 38), Hannover-Leipzig 1894, rist. anast. Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1984, pp. 53, 57, 104, 131, 151-152, 162, 174, 215, 283, 287; ID., *Annalen*, hrsg. von A. Schmidt, Darmstadt 1973; v. poi T. STRUVE, *War Heinrich IV. ein Wüstling. Szenen einer Ehe am Salischen Hofe*, in *Scientia veritatis. Festschrift für Hubert Mordek zum 65. Geburtstag*, hrsg. von O. Münsch-T. Zotz, Ostfildern 2004, pp. 273-288; BRUNONE, *Buch vom Sachsenkrieg*, hrsg. von F.-J. Schmale, in *Quellen zur Geschichte Kaiser Heinrichs IV.*, Darmstadt 1974, pp. 191-405: cap. 7.

rico il Giovane, allora di soli tre anni, alla figlia del re di Francia e della seconda moglie Costanza di Castiglia, Margherita, appena nata, e va a Parigi nel settembre per conoscere la futura nuora neonata. Il 2 novembre 1160, a Neubourg, si celebra in tutta fretta il matrimonio dei due bambini, Enrico di 5 e Margherita di 2, dopo che il Papa Alessandro III ha accordata loro una dispensa, esito anche di un “consenso” alla sua ascesa al soglio pontificio: gioca un ruolo non secondario il desiderio del re inglese di entrare in possesso della dote “normanna”, il Vexin normanno, portata dalla futura nuora, al punto che è prevista nell’accordo prematrimoniale l’eventualità di una morte del giovane Enrico e di un sostituto, quale marito di Margherita, nella persona di uno degli altri figli di Enrico II.

Si ha notizia che Riccardo, nato nel settembre 1157, fu promesso in sposo a soli 4 anni; Geoffrey, nato nel 1158, fu promesso invece a sette anni alla figlia infante del Duca di Bretagna Conan IV, Costanza; Giovanni, nato nel dicembre del 1167, a 6 anni, fu promesso alla figlia del potente Conte Umberto di Maurienne, ricca futura ereditiera del padre. Le figlie di Enrico II, Matilda, nata nel 1156, Eleonora, nata nel 1161, Giovanna nel settembre 1165, vanno spose approssimativamente all’età legittima, rispettivamente a circa dodici, quindici e dodici anni. Matilda si unisce in matrimonio, fidanzata nel 1165, a Enrico III duca di Sassonia detto il Leone, uno dei più importanti principi tedeschi, dal quale ha numerosi figli; la seconda, Eleonora, al re di Spagna, la terza, Giovanna, al re di Sicilia Guglielmo II, che la sposa nel 1177 dopo avere condotto altre trattative per alleanze matrimoniali, andate tutte a vuoto, con l’Imperatore d’Oriente Manuele I Comneno e con l’Imperatore d’Occidente Federico Barbarossa. Del resto Enrico II fu promotore di strategie matrimoniali a largo raggio, anche attestate da quella sorta di censimento, che sono i *Rotuli de dominabus et pueris et puellis de donatione regis in XII comitatibus*, risalenti al 1185, fatti compilare soprattutto in quella prospettiva⁵¹: tra le vedove, il cui patrimonio viene censito, vi è anche una bambina di 10 anni. Altri casi, per quell’epoca e quell’ambiente, sono venuti alla luce, come quello di Agnese, figlia di Henry of Essex, legata da sponsali a tre anni, poi convivente con Aubrey de Vere, primo conte di Oxford già alle terze nozze, dall’età di sei, fidanzata a undici-dodici anni con lo stesso Aubrey che, caduto in disgrazia il padre della fanciulla, cerca di far annullare il matrimonio senza riuscirci: un appello della ragazza prima al vescovo di Londra e poi al Pontefice, Alessandro III, rallentato nel suo agire dal difficile momento storico inglese, impedisce al conte di condurre in porto il suo disegno⁵².

In altra parte dell’Europa Maria di Montpellier, figlia di Guillaume de Montpellier e della bizantina Eudossia, futura sposa in terze nozze di Pietro II d’Aragona, si unisce in matrimonio, nel 1192 o poco prima, a Barral di Marsiglia all’età di circa dieci anni (era nata nel 1182) e rimane vedova a quell’età. Trattative matrimoniali e matrimonio, seguito talora a distanza di anni, fino al raggiungimento dell’età “legittima”, sono costume assai praticato nelle dinastie regnanti del Medioevo.

Secondo alcune fonti bizantine l’Imperatore bizantino Andronico II Paleologo, desideroso di stringere un’alleanza, dopo una sconfitta militare subita, con il re serbo Uroš II Milutin, allora circa

⁵¹ Cfr. spec. D. STENTON, *The English Woman in History*, London 1957, 38; ma v. S.M. JOHNS, *Noblewomen, Aristocracy and Power in the Twelfth-Century Anglo-Norman Realm*, Manchester-New York 2003, spec. nel cap. 9 (165-194), dedicato a *Royal Inquest and the Power of Noblewomen: the Rotuli de dominabus et pueris et puellis de donatione regis de XII comitatibus of 1185*, con una prospettiva a più ampio respiro.

⁵² Cfr. W. LEWIS WARREN, *Henry II*, Berkeley and Los Angeles 1973, spec. pp. 72, 77, 90, 101, 117, 221-222 (rist. University of California Press, 1977); inoltre C.N.L. BROOKE, *Aspects of Marriage Law in the Eleventh and Twelfth Centuries*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law* (Salamanca, 21-25 settembre 1976), Città del Vaticano 1980, spec. p. 337; F. BARLOW, *The Feudal Kingdom of England, 1042-1216 (History of England)*, London, Longman, 1999, p. 241. C. HARPER BILL, N. VINCENT, *Henry II: New Interpretations*, Woodbridge 2007, p. 194. V. ancora *Rotuli de dominabus et pueris et puellis de donatione regis in XII comitatibus* curante S. Grimaldi, Londini 1830, spec. pp. 26, 29, 49, per il caso di Matilda de Bidune, vedova a 10 anni.

cinquantenne, con tre matrimoni alle spalle, gli dà in sposa, dopo trattative diplomatiche, la figlia Simonis Palaiologina, che aveva approssimativamente 5 anni: il matrimonio segue nel 1299⁵³. La Chiesa di Costantinopoli manifesta la sua opposizione ma non ci fu nulla da fare. Il sovrano – secondo le fonti – non aspetta che la sua sposa bambina raggiunga una maggiore maturità fisica per consumare il matrimonio e si unisce a lei causandole danni all’utero: oggi si parlerebbe di abuso sessuale. Simonida, la più giovane sovrana serba, si conquistò in seguito fama per la sua attrazione verso la teologia e la sua vocazione religiosa, che, dopo un tentativo leggendario, riesce a soddisfare solo dopo la morte di Milutin avvenuta nel 1321, con lei al fianco⁵⁴.

Nell’età moderna certe pratiche continuano, quanto meno tra le Case regnanti. Maria Adelaide di Savoia, figlia maggiore di Vittorio Amedeo II, si sposa nel 1697 a 12 anni con Luigi, duca di Borgogna, il Delfino di Francia, allora quindicenne (era nato nel 1682): attende anzi il suo compleanno di dodicenne, data presunta di conseguimento della pubertà, per convolare a nozze dopo essere arrivata in Francia l’anno prima. Dalla loro unione nasce il futuro Luigi XV. Il matrimonio della principessa sabauda fu una conseguenza del trattato di Torino concluso tra Luigi XIV e suo padre, che prometteva di aiutare il sovrano francese nella Guerra dei Nove Anni.

Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena, figlia di Maria Teresa d’Austria, nata il 12 novembre 1755, è data in sposa a Luigi Augusto, il futuro Luigi XVI, il 16 maggio 1770, a quattordici anni per suggellare l’alleanza tra Austria e Francia contro la Prussia e l’Inghilterra dopo tre anni di trattative prematrimoniali tra la Corte degli Asburgo e un delegato della Corte di Versailles, senza che la nubenda avesse avuto modo di conoscere, se non per il tramite di un ritratto, peraltro non somigliante – come la principessa austriaca ebbe poi a dire – il futuro marito.

Sono questi solo alcuni dei casi celebri che hanno alla loro origine delle motivazioni di natura politica e manifestano comunque la scarsissima considerazione nella quale era tenuta la donna.

4. Uno sguardo fugace ai secoli successivi

Si discute ancora nell’età moderna sulla misura temporale della “deroga”: chi opta per un massimo di sei mesi, chi, più ragionevolmente, si sofferma piuttosto a considerare la “*conditio contrahentium: cum in quibusdam magis acceleretur usus rationis, quam in aliis*”: così riferisce una celebrata *Summa confessorum*, la *Sylvestrina*, nel primo Cinquecento, recependo – come si affretta a rilevare – quella che era *communis opinio*, accolta dall’Ostiense, da Innocenzo IV, dall’Arcidiacono, dall’*Abbas Panormitanus*: se ciò può valere per il matrimonio – si arguisce – a maggior ragione si giustifica per gli sponsali, soggetti ad un più agevole scioglimento⁵⁵.

Si disputa perciò se i sette anni debbano essere compiuti o sia sufficiente essere prossimi al compleanno, se il requisito d’età sia integrato mancando alcuni giorni, una settimana o più di una

⁵³ Le fonti divergono circa la data di nascita: 1292 o 1294.

⁵⁴ J. LASCARATOS, E. POULAKOU REBELAKOU, *Child Sexual Abuse: Historical Cases in the Byzantine Empire (324-1453 A.D.)*, in *Child Abuse & Neglect*, 24.8 (2000), pp. 1085-1090. V. ancora M. LOPUŠINA, S. NEMANJIĆ, *Najmlađa srpska kraljica*, in *Večernje novosti* (4.12.2014), accessibile online all’indirizzo http://www.novosti.rs/vesti/zivot_+303.html:522176-Simonida-Nemanjic-najmladja-srpska-kraljica.

⁵⁵ SYLVESTER PRIERAS, *Summae, quae Summa Summarum merito nuncupatur pars prima*, voce *de sponsalibus*, nr. 2, ed. Lugduni 1553, p. 422. L’opera fu composta verso il 1506 dal domenicano Silvestre Mazzolini da Prierio. V. S. FECCI, *Mazzolini Silvestro (Silvestro da Prierio, Prierias, Prieriate)*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 72, Roma 2009, pp. 678-681.

settimana, se, in particolare, la massima che *malitia supplet aetatem* possa consentire una deroga quando vi è una precoce maturazione intellettuale. Alla mancanza dell'età prescritta si può tuttavia ovviare, giunti all'età legittima per contrarre matrimonio, con una ratifica espressa o tacita, attraverso la coabitazione o in casa dell'uno o dell'altra, o se dopo i sette anni "*simul iacent vel se osculantur ut sponsi*", se dormono insieme o si baciano come promessi sposi, con ciò dimostrando una perseveranza nella promessa.

Domingo de Soto, commentatore insigne della classica opera di S. Tommaso *In quartum Sententiarum* di Pietro Lombardo, ammette, senza alcuna perplessità, sponsali contratti dai genitori nell'ignoranza dei nubendi, validi salvo ratifica, espressa o tacita, di questi ultimi, *de honestate non de necessitate* – aggiunge – una volta raggiunta l'età prescritta: nel caso di specie non c'è da verificare l'*usus rationis* poiché invece il padre esercita un diritto della patria potestà, vale a dire uno *ius paternum eo quod infantes tunc quasi in utero rationis paterno gestantur*. Ne viene un'immagine viva del potere del padre all'epoca, nel quale il figlio era, per così dire, riassorbito. È invece rigido il teologo-giurista nel richiedere, per un intervento in prima persona dei bambini, i sette anni o poco di meno – Aristotele *docet* –, corrispondenti, secondo la distinzione dell'*Etica* aristotelica, di frequente richiamata pure da molti altri prima di lui, al superamento del primo grado della cognizione umana, quasi per nulla difforme, questo, dalle capacità conoscitive dei bruti. Quanto all'eccezione *pro bono pacis*, ne specifica e limita l'applicazione al *pro bono publicae pacis*, nonché l'ambito intersoggettivo: "*quare nisi inter principes aut magnates non debet fieri [...]*"⁵⁶.

In pieno Cinquecento ancora il domenicano Pedro de Ledesma, autore di un trattato *De magno matrimonii sacramento*, può interrogarsi sulle conseguenze, soprattutto sul versante spirituale, di sponsali contratti prima dei sette anni: se sono stati i padri a stipulare la promessa di matrimonio, ciò – si afferma – rientra nei loro poteri poiché "*parentes possunt disponere de bonis filiorum in utilitatem eorum quoniam sunt aliquid patris*", in ispecie se i figli sono *parvuli* e sussiste qualche causa legittima, esemplata nel *pro bono pacis*: è Domingo de Soto, un'*auctoritas* di peso, ad avallare una simile condotta, che obbliga i genitori a tenere fede alla promessa per quanto sta in loro ("*quantum in ipsis est*"). I *parvuli* sono poi liberi, giunti alla maggiore età, di reclamare e di non prestare il loro consenso: se lo prestano, o espresso o tacito che sia, gli sponsali saranno validi. L'impostazione segue gli schemi scolastici della *quaestio*: la varietà di argomentazioni portate pro e contro la validità di sponsali contratti a sette anni compiuti o durante l'infanzia, la disparità di opinioni ricordate su ogni profilo della *vexata quaestio* rivela in tutta evidenza un'applicazione "elastica" di una normativa, un potere discrezionale, esercitato da chi di dovere (*arbitrium viri prudentis*), chiamato a decidere se quell'*usus rationis*, richiesto per una valida promessa, si possa ritenere sussistente nel minore di sette anni, di soli sei mesi, di una settimana, o piuttosto, caso subito reputato rarissimo a verificarsi, in un infante molto lontano dai sette anni. In questa ultima ipotesi i dubbi sembrano moltiplicarsi per la difficoltà oggettiva di offrire una prova tangibile dell'*usus rationis*, non impossibile perché, battuta la via ordinaria, la straordinaria, rimane sempre la possibilità intravista del miracolo. La presenza di una causa legittima, esemplata nel *bonum pacis*, dà maggiore agio alla deroga e... ai genitori di non osservare certi limiti di età ...⁵⁷.

⁵⁶ DOMINGO DE SOTO, *Commentarii ... in quartum Sententiarum*, ad D.27.q.2.art. 2, Salamanticae 1560, pp. 125-126.

⁵⁷ PEDRO DE LEDESMA, *Tractatus de magno matrimonii sacramento...*, Venetiis 1595, spec. pp. 113-119. D. DE SOTO, *Commentarii ... in quartum Sententiarum*, dist. 27.q.2. art. 2, pp. 125-126. Su Pedro de Ledesma (1544-1616), docente a Salamanca e non solo, v. M.-D. CHENU, *Ledesma (Pierre de)*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, vol. IX, Paris 1926, pp. 126-127; ancora R.H. MARTIN, *La Escuela de Salamanca del siglo XVII y los problemas de Indias: fray Pedro de Ledesma*, in *Congreso Internacional sobre los dominicos y el nuevo mundo*, vol. III, Granada-Madrid 1991, pp. 645-667; ID., *Doctrina americanista del teólogo Pedro de Ledesma*, in *Ciencia tomista*, 118 (1991), pp. 75-99.

Tomás Sánchez, uno dei più grandi esperti nel campo, affronta anche l'impedimento dell'età nelle sue *De sancto matrimonii sacramento disputationes*, oggetto di forti critiche nell'ambiente ecclesiastico sino alla messa all'indice per avere osato trattare senza veli della sessualità matrimoniale. Ne tratta ampiamente in diverse *disputationes*: problema delicato che egli sviscera facendo ricorso alla letteratura accumulatasi sui diversi fronti e posizioni in materia matrimoniale, con particolare riguardo all'area spagnola e agli scrittori del Cinquecento, ma senza trascurare la dottrina canonistica medievale, gli autori di *Summae confessorum* più accreditati all'epoca, qualche giurista civilista come Martino Garati già qui ricordato. L'approccio è teologico-giuridico, attento perciò tanto ai profili di carattere religioso-teologico quanto a quelli spiccatamente giuridici. Traspare una maggiore severità – come ha rilevato alcuni anni fa Alessandro Giraud – ma non un'intransigenza: se esprime la sua propensione per il rispetto dell'età prescritta, fino ad ammettere un piccolo “sconto” di un solo giorno, non esclude tuttavia uno scarto temporale maggiore tale da rendere possibili sponsali e matrimonio se si dimostra il possesso della *malitia* (in questo ultimo caso intesa la *malitia* come “*generandi potentiam ante etatem completam advenientem*”, su una linea condivisa da altri autorevoli teologi) in età inferiore alla fissata per legge: in maniera analoga l'assenza di *usus rationis*, attestata, in un'età pur idonea, può essere causa d'invalidità, se debitamente verificata⁵⁸.

Antonino Diana, il celebrato chierico regolare palermitano autore delle *Resolutiones morales*, nell'affrontare le medesime questioni a metà Seicento, può ancora rappresentare due fronti contrapposti, l'uno ispirato ad una linea rigorosa, ferma nel negare valore al possesso di una capacità di discernimento, come pure contrario a deroghe, perché altrimenti la norma sarebbe *frustratoria*, verrebbe così elusa, l'altro, più flessibile, disposto da un lato a conferire peso all'*usus rationis* e ad un'età anche inferiore alla prescritta, fino a sei mesi, poiché quello che conta, in simile prospettiva, è il *septennium non physicum sed morale*. In due *resolutiones*, l'una dedicata a risolvere la questione *an sponsalia valida sint, si usus rationis ante septennium in contrahentibus reperiatur*, l'altra *an sufficiat ad valide contrahenda sponsalia, diem ultimum septennii inceptum esse*, sembra tributare maggior peso ad una *resolutio* positiva, non mancando di richiamare, con dovizia di argomentazioni, gli autori propensi ad un'interpretazione letterale delle norme. Anzi, riguardo alla prospettata eventualità di un possesso delle capacità di ragione prima dei sette anni, si spinge a reputare la tesi a favore oggetto di un'adesione *communiter*, come pure, per la seconda questione, a ricordare che l'età richiesta, ad opinione di alcuni dottori, non doveva intendersi in senso fisico ma morale: due o tre giorni mancanti si dovevano perciò scusare e, osando (era il caso di Gutierrez), si poteva non considerare impedimento anche un più lungo periodo fino a sei mesi. Non si voleva con questo aprire il varco a facili “assoluzioni” per difetto di età e capacità di ragione: l'invalidità di sponsali carenti dei necessari requisiti era ribadita, salvo ad ammetterne il rinnovo per il tramite di comportamenti concludenti che andavano dal consenso reiterato ai baci, fino allo scambio consueto di doni tra sposi⁵⁹.

Marcantonio Savelli, autore, verso la fine del Seicento, di una reputata *Summa diversorum tractatum*, dedica un fugace cenno ai sette anni, requisito necessario per validi sponsali, non senza sollevare la questione se sia possibile una conclusione anche prima, e se prima di quell'età possa es-

⁵⁸ Cfr. T. SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationes, Disputatio decimasexta, decima septima, vigesima prima*, Genuae, apud Iosephum Pavonem, 1602, spec. pp. 82-89, 104-105; ID., *De sancto matrimonii sacramento*, t. II, lib. VII, *disputatio centesima quarta*, Matriti 1605, 698-708. GIRAUDE, *L'impedimento di età*, 98, p. 168 ss. V. inoltre F. ALFIERI, *Nella camera degli sposi: Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografie 55), Bologna 2010.

⁵⁹ A. DIANA, *Resolutionum moralium pars nona*, tract. VII Miscellaneus, res. LXIII e LXV, Lugduni 1651, pp. 204-205.

sere presente un *usus rationis* atto a valutare l'importanza dell'atto da compiere: Antonino Diana è l'*auctoritas* invocata per dire l'ultima parola sull'estensione di una eventuale deroga⁶⁰.

Ancora il protonotaio apostolico Cristoforo Cosci, nel suo *De sponsalibus filiorum familias*, si sofferma in particolare sulla deroga, attribuita alla volontà di Papa Nicolo I, alla regola che considerava impedimento un matrimonio concluso *ex defectu pubertatis*, prima cioè dei 12 anni per le femmine, dei 14 per i maschi, regola ribadita da Cosci con la conseguenza della nullità del vincolo contratto in presenza dell'impedimento, sulla scia di una lista di predecessori di varia provenienza territoriale e di diverse epoche. Contempla però la possibilità di una dispensa da parte dei vescovi, competenti al riguardo secondo l'opinione degli *iuris interpretes*, tanto in presenza di "*aliqua urgentissima necessitate interveniente, utpote pro bono pacis [...]*" quanto se sorgeva il dubbio che il grado di maturità psicofisica dei nubendi potesse surrogare il difetto di età ("*quando dubium subest an malitia, seu potentia ad coniugales actus aetatem suppleat*") e fossero comunque prossimi al raggiungimento degli anni canonici. L'impedimento così configurato *ex defectu pubertatis* è comunque dirimente se mancano le due condizioni indicate; diviene impediente se manca la dispensa e, ciò nonostante, i due nubendi presumono di unirsi in matrimonio: la conseguenza espressa in modo chiaro è che "*illicite connubium perficiunt*"⁶¹.


Nel pieno del secolo precedente Prospero Fagnani aveva ricostruito in tutta la sua complessità la delicata problematica, che non sembrava al momento avere raggiunto una sua "stabilizzazione": si ripercorreva il succedersi delle varie e disparate opinioni dai primi canonisti menzionati, l'autore dell'apparato ordinario al Decreto (Bernardo Bottoni da Parma) e l'Ostiense, da Giovanni d'Andrea a Antonio da Budrio, dal Cardinale Zabarella a Pietro Ancarani, agli autori delle *Summae confessorum* dell'area italiana, fino ai più recenti Thomas Sanchez e Pedro de Ledesma. La varietà di posizioni dottrinali attestate dimostra quanto non si fosse ancora raggiunto un accordo del tutto condiviso sui punti nodali della questione. L'osservanza delle regole introdotte per via di intervento papale è comunque considerata un alto valore, tanto più se si discute di matrimonio, che si *deve* concludere rispettando i limiti stabiliti per maschi e femmine dei 14 e dei 12 anni: data l'incertezza di una verifica sull'idoneità dei nubendi al matrimonio in termini di *malitia*, è meglio – sembra concludere Fagnani – attenersi alle norme per sventare possibili frequenti casi di "pentimento" di un coniuge desideroso di unirsi ad un'altra donna (è questo il caso prospettato) adducendo pretestuosamente una causa di nullità del vincolo, sì che la fanciulla "*innupta et diffamata remanet, et inter parentes rixae et discordiae oriuntur*". Bene è dunque derogare solo per una causa urgente, *utpote pro bono pacis*, che giustifica la dispensa del vescovo⁶².

Nell'avviarmi a concludere non posso che sottolineare ancora una volta come per molti secoli, pur non mancando precise prescrizioni intorno all'età richiesta per sponsali e matrimonio, la dottrina preferisce, per lo più, lasciare, per così dire, una porta aperta ad una possibile validità degli atti conclusi. Un'invalidità temporanea può essere sanata da una successiva ratifica espressa o tacita, intervenuta una volta superata l'infanzia; la consumazione del matrimonio prima del tempo "garantisce", in molte situazioni, una "sanatoria" *ex post* della irregolarità di ciò che è avvenuto al di fuori

⁶⁰ M. SAVELLI, lemma *Sponsalia XXVI*, in Id., *Summa diversorum tractatum, in quibus quamplurimae universi juris selectiores, methodicae, practicae...*, t. IV, Venetiis 1697, p. 149; A. DIANA, *Resolutionum moralium pars nona*, tract. VII Miscellaneous, res. LXIII e LXV, pp. 204-205.

⁶¹ C. COSCI, *De sponsalibus filiorum familias. Vota decisiva*, Romae 1766, p. 8 (*Votum I*, nr. 98-101).

⁶² P. FAGNANI, *Commentaria in quartum librum decretalium*, ad X4.2.2 *De desponsatione impuberum c. Ubi non est*, Venetiis 1742 (l'opera è pubblicata per la prima volta nel 1661: v. D. QUAGLIONI, *Fagnani, Prospero*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 44, Roma, 1994), pp. 24-30, spec. pp. 25-26. Sull'autore v. ora L. PASSERO, *Il crimine falsi nell'opera di Prospero Fagnani. Teoria e prassi nel diritto canonico seicentesco*, Milano 2013.



di uno stretto rispetto della normativa. Quanto alla realtà concreta, difficile da conoscere nelle sue complessive dinamiche, essa rivela in molti casi una tendenza alla “regolarizzazione”: casi di spose bambine (e di sposi bambini), legati quindi da una reciproca promessa di matrimonio, si possono ancora registrare ma si sperdono le notizie di matrimoni consumati in età precoce ...